

Deliberazione Giunta Regionale 3 maggio 2016 n. 285

Atto di Indirizzo Applicativo per l'attuazione omogenea e integrata nel territorio della Regione Abruzzo nel settore dei servizi sociali e socio-sanitari della disciplina prevista dal D.P.C.M. 159/2013 (Indicatore della situazione economica equivalente ISEE).

(Abruzzo, BUR 15 giugno 2016, n. 23)

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI i D.P.C.M. 14 febbraio 2001 e D.P.C.M. 29 novembre 2001 Allegato 1.C (Definizione dei livelli essenziali di assistenza) che stabiliscono le prestazioni socio-sanitarie soggette all'obbligo di compartecipazione per la quota non a carico del fondo sanitario regionale;

VISTI i Decreti del Commissario ad Acta per il Piano di rientro sanitario n. 91, 92, 103, 104 e 105 dell'anno 2014 e n. 13, 19 e 20 dell'anno 2015, con i quali si stabiliscono le quote sociali a carico dell'utente/Comune per le prestazioni socio-sanitarie, residenziali o semiresidenziali,

VISTO il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);

VISTO che l'art. 14 dello stesso D.P.C.M. 159/2013 demanda ad atti normativi degli enti erogatori la disciplina delle prestazioni sociali e socio-sanitarie agevolate;

VISTO che già la Deliberazione del Consiglio Regionale d'Abruzzo 30 gennaio 2007 n. 58/6 "Approvazione linee guida regionali sull'ISEE per la verifica del diritto all'erogazione di prestazioni sociali agevolate" ha introdotto l'obbligatorietà dei regolamenti unici a livello di ambito territoriale per l'accesso ai servizi sociali;

VISTA la Delib.G.R. n. 189 del 22 marzo 2016 recante "Bilancio finanziario gestionale 2016. Variazione per spostamento risorse ad altri centri di responsabilità" che ha ridenominato il capitolo di spesa 71576 esercizio 2016 come "Fondo per la spesa sociosanitaria" assegnato allo stesso centro di responsabilità Servizio DPF014 senza modifiche di missione e di programma;

CONSIDERATO che si intende fornire, in riferimento al quadro normativo sopra citato, gli indirizzi applicativi comuni per rendere omogenee decisioni e procedure in materia da parte degli Enti di Ambito Sociale e dei Comuni;

DATO ATTO del parere espresso dal Direttore Regionale del Dipartimento per la Salute e il Welfare in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

Per i motivi esposti in narrativa e che si intendono qui integralmente trascritte

1. di approvare l'Atto di Indirizzo applicativo per l'attuazione omogenea e integrata del D.P.C.M. 159/2013 nel territorio della Regione Abruzzo come Allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURAT e sul sito www.osr.regione.abruzzo.it.

Allegato A

Atto di indirizzo applicativo per l'attuazione omogenea e integrata del D.P.C.M. 159/2013 nel territorio della Regione Abruzzo

Art. 1 Scopo e ambito di applicazione.

1. Il presente atto di indirizzo ha lo scopo di promuovere l'applicazione omogenea sul territorio regionale, nel settore dei servizi e prestazioni sociali e socio-sanitari, della disciplina prevista dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)".

2. L'applicazione del presente atto di indirizzo spetta agli Enti di Ambito Territoriale Sociale (ATS) e ai Comuni appartenenti agli ATS della Regione Abruzzo, che sono tenuti ad aggiornare i regolamenti unici a livello di ambito per l'accesso ai servizi sociali, la cui obbligatorietà è stata introdotta dal punto 8 della Deliberazione del Consiglio Regionale d'Abruzzo 30 gennaio 2007, n. 53/5 "Approvazione linee guida regionali sull'ISEE per la verifica del diritto all'erogazione di prestazioni sociali agevolate".

3. I regolamenti a livello di Ambito Territoriale Sociale, ovvero di Comune, recepiscono il D.P.C.M. 159/2013 e il presente Atto di indirizzo, predisposto ai sensi del comma 6 dell'art. 14 dello stesso D.P.C.M., al fine di disciplinare l'ammissione alle prestazioni sociali e socio-sanitarie agevolate.

4. La decisione in merito alla concessione dell'agevolazione è di esclusiva competenza dell'Ente locale erogatore.

5. Nelle more dell'adozione del nuovo Piano Sociale Regionale 2016-2018, la disciplina prevista dal D.P.C.M. 159/2013 si applica ai seguenti interventi, servizi e prestazioni:

a) Servizi soggetti a compartecipazione previsti dal Piano sociale regionale vigente e segnatamente:

- a.1. Assistenza domiciliare anziani e disabili;
- a.2. Telesoccorso e teleassistenza;
- a.3. Centri diurni per disabili, minori, anziani;
- a.4. Residenze anziani;
- a.5. Residenze disabili;
- a.6. Servizi per la prima infanzia;
- a.7. Servizi di trasporto;

b) Erogazione di contributi economici ad integrazione del reddito familiare e/o di voucher o assegni sociali, comunque denominati;

c) Prestazioni socio-sanitarie soggette all'obbligo di compartecipazione ricomprese nel D.P.C.M. 14 febbraio 2001 e nell'Allegato 1.C del D.P.C.M. 29 novembre 2001 (Definizione dei livelli essenziali di assistenza).

6. L'elenco dei servizi, interventi e prestazioni soggetti a compartecipazione, di cui al comma 5, potrà essere successivamente aggiornato dagli Enti di Ambito Sociale e dai Comuni sulla base delle previsioni del Piano sociale regionale 2016-2018 e dei macrolivelli e obiettivi di servizio definiti dalla Conferenza Stato-Regioni.

Art. 2 Contenuti minimi dei regolamenti per l'accesso agevolato.

1. L'accesso alle condizioni agevolate deve essere valutato utilizzando l'Indicatore della situazione economica equivalente (di seguito ISEE), sulla base di appositi regolamenti adottati dagli Ambiti Territoriali Sociali e/o dai Comuni della Regione Abruzzo, in applicazione del D.P.C.M. 159/2013.

2. Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni di cui al comma 5, lettere a) e b), del precedente articolo 1, aventi natura sociale o socio-educativa, i regolamenti prevedono l'utilizzo dell'ISEE ordinario calcolato secondo quanto previsto negli artt. 3 4 e 5 del D.P.C.M. 159/2013.

3. Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni di cui al comma 5, lettera c), dell'articolo 1, e di quelli di cui alla lettera a) del medesimo comma, aventi comunque natura socio-sanitaria, da parte di persone con disabilità, i regolamenti prevedono l'utilizzo dell'ISEE per prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria, calcolato secondo quanto previsto nell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013.

4. Per la richiesta di contributi economici, finalizzati a sostenere anziani non autosufficienti con ridotta capacità contributiva nel pagamento della retta per assistenza residenziale, i regolamenti prevedono che sia presentato e valutato un ISEE secondo quanto previsto al comma 3 dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013.

5. Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni di cui alla lettera a), comma 5 dell'art. 1, rivolti a persone di minore età, nel caso di genitori non coniugati e non conviventi, i regolamenti prevedono l'utilizzo dell'ISEE per prestazioni rivolte a minorenni, calcolato secondo quanto previsto nell'art. 7 del D.P.C.M. 159/2013.

6. I beneficiari delle agevolazioni, qualora ricorrano le condizioni previste nell'art. 9 del D.P.C.M., possono presentare all'Ente di Ambito Sociale o al Comune un ISEE corrente, in base al quale le agevolazioni sono rideterminate anche in corso d'anno. In ogni caso l'ISEE corrente non può essere utilizzato per rideterminare agevolazioni già fruite.

7. L'ISEE corrente può essere accettata in qualsiasi momento, ai fini della rideterminazione dell'agevolazione, con effetti della nuova agevolazione a partire dal primo giorno del mese successivo dalla presentazione della nuova dichiarazione sostitutiva unica (di seguito DSU).

8. I regolamenti unici per l'accesso ai servizi sociali, approvati dagli Enti di Ambito Sociale e dai Comuni che ne fanno parte, già previsti dal punto 8 delle linee guida di cui alla Delib.C.R. 58/6 del 2007, contengono i requisiti che devono essere posseduti dai richiedenti, per l'accesso agli interventi, ai servizi e alle prestazioni di cui all'articolo 1, comma 5, e le relative procedure di valutazione delle condizioni sociali.

Art. 3 Disposizioni per le prestazioni socio-sanitarie.

1. Le persone che accedono alle prestazioni sociosanitarie contribuiscono al costo delle prestazioni inerenti i livelli essenziali di assistenza per la parte non a carico del fondo sanitario regionale, secondo le quote stabilite dall'Allegato 1.C del D.P.C.M. 29 novembre 2001 (Definizione dei livelli essenziali di assistenza) e dalle tariffe definite dalla disciplina regionale in materia.

2. Nel caso in cui la persona che accede alle prestazioni socio-sanitarie o altra persona per lui non possa garantire interamente la contribuzione prevista dai tariffari vigenti a livello regionale, l'utente può presentare, nell'ambito dei criteri stabiliti dal regolamento dell'Ambito Territoriale Sociale e del Comune, una domanda di agevolazione. In tal caso, per la valutazione delle condizioni economiche, si applica quanto previsto all'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013.

3. Nei regolamenti unici, con particolare riguardo ai servizi residenziali e semi residenziali socio-sanitari, vengono definite le modalità attraverso le quali, prima dell'accesso al servizio, gli Enti locali erogatori dell'agevolazione procedono all'istruttoria e alla valutazione della richiesta di prestazione agevolata sulla base delle soglie ISEE stabilite, prevedendo le specifiche modalità di pagamento e riscossione delle quote soggette a compartecipazione e mantenendo comunque a favore dell'anziano non autosufficiente e del disabile una quota per spese personali, pari ad almeno il 30% del trattamento minimo pensionistico INPS.

4. Gli Enti locali erogatori dell'agevolazione accedono al sostegno finanziario del Fondo regionale per la spesa sociosanitaria ex Delib.G.R. n. 189 del 22 marzo 2016, da ripartire sulla base di criteri e modalità fissati con Deliberazione di Giunta Regionale.

Art. 4 Definizione del nucleo familiare.

1. Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica, fatto salvo quanto previsto dal D.P.C.M. 159/2013.
2. Per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria il nucleo familiare del beneficiario, se maggiorenne, è composto dal coniuge e dai figli minorenni e maggiorenni non conviventi a carico del nucleo stesso secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013.
3. Per le sole prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, il nucleo familiare di persona maggiorenne con disabilità, non coniugata e senza figli, è costituito dalla sola persona disabile.
4. Per le sole prestazioni erogate in ambito residenziale a ciclo continuativo, il nucleo familiare in caso di presenza di figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, è integrato di una componente aggiuntiva per ciascun figlio ai sensi del comma 3 del D.P.C.M. 159/2013.
5. L'indicatore della situazione reddituale è determinato sulla base dei redditi, delle entrate e delle spese e franchigie, di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 159/2013, riferite a ciascun componente ovvero al nucleo familiare.
6. L'indicatore della situazione patrimoniale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del patrimonio immobiliare di cui all'art. 5, commi 2 e 3, nonché del patrimonio mobiliare di cui al comma 4 del D.P.C.M. 159/2013.
7. All'ammontare del reddito complessivo deve essere sottratto fino a concorrenza l'importo delle franchigie di cui all'art. 4, commi 3 e 4, del D.P.C.M. 159/2013

Art. 5 Determinazione delle soglie.

1. In tutti gli interventi, i servizi e le prestazioni in cui è prevista una contribuzione da parte dei beneficiari, tutti gli utenti al di sotto del valore ISEE di euro 5.000,00 (quota prevista dal Piano sociale regionale 2011-2013, pag. 139) sono esonerati dal pagamento di ogni contribuzione, ad eccezione del versamento della quota di indennità di accompagnamento ex Legge 11 febbraio 1980 n. 18 nel caso di prestazioni sociosanitarie rese in strutture residenziali.
2. Gli utenti al di sopra del valore ISEE di euro 36.000,00 (quota pari a circa il 600% del trattamento pensionistico minimo) partecipano interamente al costo del servizio o della prestazione.
3. Il limite massimo per l'accesso alle prestazioni di cui all'articolo 1, comma 5, lettera b), è fissato in euro 6.000,00, quota pari a circa il 100% del trattamento minimo pensionistico annuale.
4. Compatibilmente con i rispettivi equilibri di bilancio, anche al fine di assicurare il principio di equità nell'accesso ai servizi, gli Enti di Ambito Sociale e i relativi Comuni appartenenti all'Ambito stabiliscono, nei regolamenti unici, le soglie intermedie di percentuale di compartecipazione alla spesa da parte dell'utente secondo il metodo della progressività lineare, prevedendo scaglioni graduali di compartecipazione progressiva, nel rispetto della soglia minima e massima di cui ai commi 1, 2 e 3, nonché le tariffe e i servizi soggetti al regime di compartecipazione fra quelli previsti dall'articolo 1 per quanta di competenza, fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 3.

Art. 6 Disposizioni transitorie e finali.

1. Gli Enti di Ambito Sociale e i Comuni appartenenti all'Ambito territoriale sociale adeguano i rispettivi regolamenti unici al presente atto di indirizzo entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
2. Gli Enti di Ambito Sociale e i Comuni appartenenti all'Ambito territoriale sociale, che non abbiano ancora adempiuto all'obbligo di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale d'Abruzzo 30 gennaio 2007 n. 58/6, approvano i regolamenti unici entro lo stesso termine per l'aggiornamento previsto dal comma 1.
3. Gli Enti di Ambito Sociale trasmettono i regolamenti aggiornati al Servizio "Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio-Sanitario" del Dipartimento per la Salute e il Welfare della Regione Abruzzo entro 10 giorni dalla loro adozione.
4. L'accesso degli Enti locali al sostegno finanziario del Fondo regionale per la spesa sociosanitaria di cui al comma 4 dell'art. 3 è subordinata all'effettiva adozione dei regolamenti unici per l'accesso ai servizi sociali, in coerenza con il presente atto di indirizzo.
5. Per l'anno 2016 e comunque fino all'adozione dei regolamenti unici di cui agli arti. 1 e 2, per le prestazioni sociosanitarie soggette all'obbligo di compartecipazione ricomprese nel D.P.C.M. 14 febbraio 2001 nel calcolo dell'ammontare della compartecipazione dovuta dall'assistito si applicano provvisoriamente gli scaglioni di ISEE previsti nella seguente tabella:

Scaglione	da ISEE	a ISEE	% compartecipazione dall'assistito	dovuta
1	euro 5.000	euro 14.400	20%	
2	euro 14.401	euro 21.600	40%	
3	euro 21.601	euro 28.800	60%	
4	euro 28.801	euro 36.000	80%	
5	euro 36.001		100%	